



Schema di accordo
ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241
finalizzato a dotare il centro per l'impiego/ufficio di
collocamento mirato di Piacenza di una nuova e più adeguata
sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M.
74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 (C.F. 91388210378) rappresentata dalla Direttrice ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii.;

e

il Comune di Piacenza con sede legale in Piazza Cavalli 2, rappresentato dal Dott. Massimo Sandoni, autorizzato alla sottoscrizione in forza del Decreto Sindacale in data 23/07/2021 prot. 89597;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l'impiego (di seguito anche "CPI");
- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle

politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;
- la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25 novembre 2020, recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna”;

RICHIAMATE

- la nota Prot. n. LV/2021/1039 del 8/1/2021 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con la quale è stata richiesta al Comune di Piacenza la disponibilità di locali idonei ad ospitare il Centro per l’impiego e l’Ufficio di collocamento mirato (ufficio CM) di Piacenza, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede;
- la nota Prot. n. LV/2021/4692 del 21/1/2021 del Comune di Piacenza, integrata con nota Prot. LV/2021/10146 del 10/2/2021, con cui è stata proposta quale nuova sede del CPI/Ufficio CM una porzione di edificio di proprietà comunale all’interno del centro polifunzionale Borgo Faxhall in via Primogenita, idonea ad essere adibita a sede dei servizi pubblici per il lavoro, previo intervento di riqualificazione e ammodernamento;
- la nota Prot. n. LV/2021/12142 del 16/2/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro, con cui è stata confermata la rispondenza della porzione di edificio sopra indicata alle

esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a predisporre, in accordo con la stessa Agenzia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione e ammodernamento dei locali proposti;

DATO ATTO CHE

il Comune di Piacenza conferma l'indisponibilità di locali di proprietà idonei ovvero richiedenti interventi edilizi di minore entità;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali il Comune di Piacenza;
- a tal fine, attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare ogni centro per l'impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l'impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l'impiego/ufficio del Collocamento Mirato di Piacenza di una nuova sede presso il centro polifunzionale Borgo Faxhall in via Primogenita, in sostituzione di quella attualmente utilizzata, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse

all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento;

2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la concessione in uso gratuito della sede di cui al comma 1, nonché per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento infrastrutturale della sede del centro per l'impiego/ufficio di collocamento mirato di Piacenza in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) E34E21000900006.

Articolo 2

Impegni a carico del Comune

1. Il Comune di Piacenza si impegna a fornire all'Agenzia, con formale atto di comodato d'uso gratuito, una nuova sede per il CPI/ufficio di CM presso il centro polifunzionale Borgo Faxhall in via Primogenita. La messa a disposizione del suddetto immobile, tramite comodato d'uso gratuito, a favore dell'Agenzia regionale per il Lavoro verrà formalizzata con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti ai sensi del comma 10.

2. Il Comune s'impegna, inoltre, ad eseguire sul suddetto immobile i lavori di riqualificazione e ammodernamento, concordati con l'Agenzia, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato A).

3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento sull'immobile, predisposto dal Comune in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per il Lavoro, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto del progetto di "layout del centro per l'impiego" reso disponibile dall'Agenzia, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico.

4. Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro.

5. Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento.

6. Il Comune, prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei lavori, dovrà consentire all'Agenzia Regionale per il Lavoro di svolgere sul progetto medesimo le attività di verifica e controllo preventive.

7. Il Comune, terminate le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, formalizzerà all'Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI/ufficio di CM. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di cui all'art. 4, comma 2.

8. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro del secondo acconto e del saldo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c), del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it, riportando nell'oggetto "*Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI/ufficio CM di Piacenza*".

9. Il Comune si farà carico delle operazioni di trasloco del CPI nella nuova sede, ovvero del trasferimento di mobili e attrezzature, dietro rimborso dei costi sostenuti in nome e per conto dell'Agenzia.

10. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI/Ufficio CM, sarà chiamato a sottoscrivere con l'Agenzia regionale per il lavoro la scrittura privata di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.

11. Tramite la medesima scrittura privata il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell'Agenzia per un periodo di anni venticinque (25), decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

Articolo 3

Impegni a carico dell'Agenzia

1. L'Agenzia s'impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari al 85% del costo complessivo dell'intervento, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di

adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 1.615.000 (unmilionesecicentiquindicimila/00) da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:

a) la prima tranche di € 807.500 (ottocentottemilacinquecento/00), a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

b) la seconda tranche di € 403.750 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00), a titolo di acconto e pari al 25% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell'art. 2, comma 8;

c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 403.750 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00), ammonterà alla differenza tra l'85% del costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'art. 5, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia del certificato di collaudo e previa verifica della conformità del progetto realizzato.

2. L'Agenzia, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con l'Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di individuare le vie di esodo, le dotazioni dei presidi antincendio, la segnaletica di emergenza ed i sistemi di protezione attiva e passiva (rilevazione fumi, antintrusione etc.), in particolare, attraverso la messa a disposizione di un progetto di Layout del centro per l'impiego tipo.

3. L'Agenzia, in particolare, sulla base delle scelte progettuali adottate, provvederà a mantenere in efficienza, a propria cura e spese, tutte le dotazioni inerenti i presidi antincendio e quelli di protezione attiva e passiva presenti nelle sedi.

4. L'Agenzia provvederà, inoltre, a dotare i locali dei presidi di sicurezza per gli operatori, in conformità con le scelte progettuali adottate ed in base a quanto contenuto nei documenti di valutazione dei rischi predisposti dalla medesima.

5. La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del CPI/ufficio CM è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori, ne concede l'uso gratuito all'Agenzia. È fatta salva la facoltà delle parti, in tale sede, di attribuire all'amministrazione comunale

l'espletamento di determinati servizi attinenti alla gestione e al funzionamento del CPI, dietro rimborso da parte dell'Agenzia dei costi sostenuti.

Art. 4

Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. Il Comune di Piacenza si impegna a iniziare i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui all'art. 2, comma 2 e a concluderli entro un anno e sei mesi dal loro inizio.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all'Agenzia regionale per il lavoro, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI/ufficio CM.
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - a) entro settembre 2023 approvazione del progetto esecutivo. Le risorse finanziarie necessarie per dare copertura finanziaria al cofinanziamento a carico del Comune di Piacenza, pari al 15% del costo complessivo dell'intervento, risultano già stanziati;
4. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, si procederà all'adeguamento dello stesso e delle risorse relative alle eventuali mancate spese sostenute;
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista;
6. Il collaudo delle opere non potrà comunque avvenire oltre il 31/12/2024.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.) fino ad un massimo del 15% dell'importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI/ufficio CM di Piacenza elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;

c) oneri per la sicurezza.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 8.

Art. 7

Varianti in corso di realizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, in conseguenza delle modifiche approvate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'Agenzia stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, trova applicazione la disciplina dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultimo caso, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell'Agenzia è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima, da parte della stazione appaltante, alla modifica contrattuale all'origine dell'aumento del costo.

Art. 8

Inadempimento

1. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'Agenzia regionale per il Lavoro lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine, l'Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;

b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;

c) dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

3. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 9

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

Art. 10

Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

1. Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

per l'Agenzia regionale per il Lavoro

per il Comune di Piacenza

Dott.ssa Paola Cicognani

Dott. Massimo Sandoni

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.